



Progetto di adeguamento della prassi LIVA

Tema: Prescrizione del diritto di tassazione

Info IVA 20 Prassi dell'AFC: applicabilità temporale e prescrizione del diritto di tassazione

Osservazione:

Progetto del 16.06.2025 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I link che rinviano alle cifre dell'info IVA in parte non funzionano ancora o funzionano in modo erraneo; ciò è dovuto alle modifiche apportate alla struttura della pubblicazione.

I testi della prassi attuale sono disponibili al link seguente:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/20/1>

Abbreviazioni e acronimi

Nuovo capitolo (cifre 8 segg.) concernente il tema della prescrizione del diritto di tassazione; tale capitolo non appare quindi in modalità revisione.

Per una migliore comprensione le nuove parti del testo vengono evidenziate in verde e sottolineate. Le parti cancellate sono ~~evidenziate in rosso e stralciate~~.

Info IVA 20 Prassi dell'AFC: applicabilità temporale e prescrizione del diritto di tassazione

1 Introduzione e oggetto della presente info IVA

La presente pubblicazione disciplina il momento a partire dal quale è applicabile la prassi definita o modificata dall'AFC conformemente all'[articolo 65 capoverso 3 LIVA](#). Questa pubblicazione include anche la prassi dell'AFC in merito alla prescrizione del diritto di tassazione.

L'AFC pubblica quanto prima sul sito Internet la propria prassi nelle pertinenti info IVA o nelle info IVA concernenti i settori al seguente indirizzo:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public>.

(...)

8 Prescrizione del diritto di tassazione

8.1 Introduzione

Secondo l'[articolo 42 capoverso 1 LIVA](#) il diritto di tassazione si prescrive in **cinque anni** dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale. La prescrizione può essere interrotta ([art. 42 cpv. 3 LIVA](#)) ed essere sospesa ([art. 42 cpv. 4 LIVA](#)). Per tale motivo, si parla di **termine di prescrizione relativa del diritto di tassazione**.

☞ Per l'**interruzione** del termine di prescrizione del diritto di tassazione vanno osservate le spiegazioni alla [cifra 8.2](#).

☞ Per la **sospensione** del termine di prescrizione del diritto di tassazione vanno osservate le spiegazioni alla [cifra 8.4](#).

Secondo l'[articolo 42 LIVA](#) solo i crediti fiscali non passati in giudicato possono cadere in prescrizione¹. I crediti fiscali possono consistere in un debito d'imposta a favore dell'AFC o in un credito d'imposta a favore del contribuente.

Secondo l'[articolo 42 capoverso 6 LIVA](#) il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in **dieci anni** dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale (**prescrizione**

¹ Secondo l'art. 43 cpv. 1 LIVA il credito fiscale passa in giudicato mediante:


- una decisione passata in giudicato, una decisione su reclamo passata in giudicato o una sentenza passata in giudicato (lett. a);
- il riconoscimento scritto o il pagamento senza riserve da parte del contribuente di un avviso di tassazione (lett. b);
- l'inizio della prescrizione del diritto di tassazione (lett. c).


Il passaggio in giudicato secondo l'art. 43 cpv. 1 lett. a e b LIVA può anche concernere singole parti del credito fiscale.


Mediante il riconoscimento scritto di singole riprese fiscali indicate in un avviso di tassazione risulta ad esempio un passaggio in giudicato parziale secondo l'art. 43 cpv. 1 lett. b LIVA. Dopo il passaggio in giudicato del credito fiscale o di parti di esso, il diritto di tassazione secondo l'art. 42 LIVA non può più prescriversi. Dal momento del passaggio in giudicato inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto di esigere il pagamento dell'imposta (art. 91 cpv. 1 LIVA).

Modifica della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell'AFC (data di pubblicazione: xx.xx.202x; riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

assoluta). Il termine di prescrizione assoluta non può né essere interrotto né essere sospeso.

 Occorre distinguere la prescrizione del diritto di tassazione dalla **prescrizione del diritto di esigere il pagamento dell'imposta** ([art. 91 LIVA](#)). Quest'ultima concerne la riscossione (incasso) dell'imposta. La prescrizione del diritto di esigere il pagamento dell'imposta riguarda il diritto di far valere il credito fiscale (inclusi gli interessi e le spese) dopo che questo è passato in giudicato ed è quindi diventato definitivo. Le spiegazioni fornite nella presente info IVA riguardano unicamente la prescrizione del diritto di tassazione ([art. 42 LIVA](#)).

 La prescrizione dell'obbligo di pagamento o restituzione secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) è retta dall'[articolo 105 capoverso 3 LIVA](#).

 Le disposizioni relative alla prescrizione del diritto di tassazione secondo l'[articolo 42 LIVA](#) si applicano all'**imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero** ([art. 10 segg. LIVA](#)) e all'**imposta sull'acquisto** ([art. 45 segg. LIVA](#)). L'imposta sull'importazione ([art. 50 segg. LIVA](#)) sottostà invece alle disposizioni in materia di prescrizione della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) ([art. 56 cpv. 4 LIVA](#)).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 42 e 43 LIVA), applicabile dal 01.01.2010 (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA](#) [Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

8.2 Interruzione del termine di prescrizione relativa del diritto di tassazione

8.2.1 Decorrenza del termine e calcolo

Il termine di prescrizione **inizia a decorrere** il primo giorno dopo la fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale. Senza interruzioni e senza sospensioni, il termine **scade** cinque anni dopo la fine del periodo fiscale (31 dicembre) in cui è sorto il credito fiscale. Il 1° gennaio dell'anno successivo, senza interruzioni e senza sospensioni, scatta la prescrizione del diritto di tassazione.


Il termine di prescrizione relativa del diritto di tassazione può essere **interrotto**. Ciò è possibile fino a quando non scatta la prescrizione del diritto di tassazione.

Esempio

Nel periodo fiscale 2022, l'impresa COSMOS Sagl, assoggettata all'imposta, ha inoltrato per tempo tutti i rendiconti IVA. Il termine di prescrizione relativa del diritto di tassazione per il credito fiscale del periodo fiscale 2022 inizia a decorrere il 1° gennaio 2023 e scade, senza interruzioni e senza sospensioni, il 31 dicembre 2027. Senza atti interruttivi, il credito fiscale per il periodo fiscale 2022 passa quindi in giudicato il 1° gennaio 2028, al compiersi della prescrizione del diritto di tassazione ([art. 43 cpv. 1 lett. c LIVA](#)).

Se il termine di prescrizione viene interrotto **dal contribuente**, il termine di prescrizione di cinque anni decorre nuovamente ([art. 42 cpv. 2 LIVA](#)).


Se il termine di prescrizione viene interrotto **dall'AFC o da un'autorità di ricorso**, il nuovo termine di prescrizione è di soli **due anni** ([art. 42 cpv. 3 LIVA](#)).

 Affinché interrompa il termine di prescrizione, l'atto interruttivo deve essere pervenuto al destinatario. La **ricezione** si considera avvenuta quando la dichiarazione scritta o il

documento entra nella sfera d'influenza del destinatario. Il giorno dopo la ricezione, il termine di prescrizione inizia a decorrere nuovamente.




Se dopo la **prima interruzione del termine di prescrizione da parte dell'AFC o di un'autorità di ricorso** tale termine viene nuovamente interrotto, il nuovo termine di prescrizione è in ogni caso di **due anni**, a prescindere da chi ha compiuto l'atto interruttivo.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 42 LIVA), applicabile dal 01.01.2010 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

8.2.2 Atti interruttivi della prescrizione


Sono considerati atti che interrompono il termine di prescrizione:

- una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale ( [cifra 8.2.3](#));
- una decisione dell'AFC;
- una decisione su reclamo dell'AFC;
- una sentenza (del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale);
- un annuncio scritto di un controllo dell'AFC secondo l'[articolo 78 capoverso 3 LIVA](#);
- l'inizio di un controllo non annunciato dell'AFC secondo l'[articolo 78 capoverso 3 LIVA](#).

Una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza interrompono il termine di prescrizione solo se sono volti a determinare o correggere il credito fiscale.

La decisione nell'ambito della procedura di rigetto secondo l'[articolo 86 capoverso 3 LIVA](#), la decisione su reclamo secondo l'[articolo 86 capoverso 4 LIVA](#) e la sentenza del Tribunale amministrativo federale secondo l'[articolo 86 capoverso 5 LIVA](#) non interrompono il termine di prescrizione.

Neanche la decisione d'accertamento ai sensi dell'[articolo 82 capoverso 1 lettera f LIVA](#) (nonché la decisione su reclamo e la sentenza concernente una decisione d'accertamento) interrompe il termine di prescrizione.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 42 LIVA), applicabile dal 01.01.2010 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

8.2.3 Dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale

Secondo l'[articolo 42 capoverso 2 LIVA](#) il termine di prescrizione è interrotto in particolare da una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale. È richiesto uno **scritto** dal quale **emerge la volontà di determinare o correggere il credito fiscale**.



Sono considerati dichiarazioni scritte gli scritti in **formato cartaceo ed elettronico** (ad es. e-mail e rendiconti online).



La dichiarazione scritta interrompe il termine di prescrizione se concerne un **periodo fiscale precedente**. Gli scritti che concernono solo uno o più periodi di rendiconto di un **periodo fiscale in corso** e che vengono **inoltrati prima della fine del periodo fiscale** non interrompono il termine di prescrizione.



Il termine di prescrizione viene interrotto per l'intero periodo fiscale e per tutte le parti del credito fiscale. I singoli periodi di rendiconto non hanno un proprio termine di prescrizione.

Lo scritto deve essere volto a determinare o correggere il credito fiscale. Occorre distinguere se la dichiarazione scritta contiene o meno indicazioni sull'importo del credito fiscale. Di norma, gli scritti che contengono **indicazioni sull'importo** del credito fiscale per periodi fiscali precedenti possono interrompere il termine di prescrizione. Sono considerati tali segnatamente:

- l'avviso di tassazione dell'AFC;
- il conto complementare o la nota di credito dell'AFC dopo la fine del periodo fiscale interessato, purché non confermi meramente i dati fiscali già determinati dal contribuente;
- la decisione di rigetto della domanda di rimborso dell'IVA svizzera da parte dell'AFC presentata da un'impresa estera secondo l'[articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA](#);
- l'informazione giuridica scritta dell'AFC con indicazioni sull'importo del credito fiscale, a condizione che venga fornita dopo la fine del periodo fiscale interessato e che non confermi meramente i dati fiscali già determinati dal contribuente;
- tutti i rendiconti (rendiconti ordinari e rendiconti di correzione) che pervengono all'AFC dopo la fine del periodo fiscale interessato. Ciò vale anche per il rendiconto dell'ultimo periodo di rendiconto (ad es. il rendiconto del quarto trimestre);
- la riconciliazione annuale;
- la comunicazione o la richiesta scritta con indicazioni sull'importo del credito fiscale per periodi fiscali precedenti;
- la contestazione di un avviso di tassazione o il reclamo con indicazioni sull'importo del credito fiscale per periodi fiscali precedenti; e
- il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale con indicazioni sull'importo del credito fiscale per periodi fiscali precedenti.

I seguenti atti e scritti, che **non contengono indicazioni sull'importo ai fini della determinazione dell'imposta** per periodi fiscali precedenti, **non** interrompono invece il termine di prescrizione:

- le valutazioni d'ufficio dell'AFC secondo l'[articolo 86 capoverso 2 LIVA](#);
- la diffida dell'AFC in seguito al mancato inoltro del rendiconto;
- gli atti esecutivi dell'AFC, incluse le diffide, in seguito al mancato pagamento del credito d'imposta;
- la concessione di un piano dei pagamenti da parte dell'AFC;
- il conto complementare o la nota di credito dell'AFC, a condizione che venga emesso prima della fine del periodo fiscale interessato e/o che confermi meramente i dati fiscali già determinati dal contribuente;
- l'informazione giuridica scritta dell'AFC con indicazioni sull'importo del credito di imposta, a condizione che venga fornita prima della fine del periodo fiscale interessato e/o che confermi meramente i dati fiscali già determinati dal contribuente;
- tutti i rendiconti (rendiconti ordinari e rendiconti di correzione) prima della fine del periodo fiscale interessato;
- le comunicazioni e richieste scritte con indicazioni sull'importo, dalle quali emerge la determinazione o la correzione del credito fiscale per il periodo fiscale in corso; e
- il pagamento nell'ambito della riscossione posticipata dell'imposta derivante da un avviso di tassazione con riserva espressa.

Esempio 1

Nel mese di luglio del 2022, durante la verifica di vari documenti, la società fiduciaria ALFA SA constata tra le altre cose che la sua cliente nel rendiconto per il secondo trimestre 2019 (periodo dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019), regolarmente inoltrato, ha dichiarato un'imposta precedente inferiore rispetto a quella dovuta. ALFA SA inoltra un

relativo rendiconto di correzione, che perviene all'AFC il 30 luglio 2022. Il termine di prescrizione di cinque anni per il periodo fiscale 2019 è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2020 e scadrebbe, senza interruzioni, il 31 dicembre 2024. Il rendiconto di correzione inoltrato dopo la fine del periodo fiscale 2019 interrompe tuttavia al momento della ricezione da parte dell'AFC il termine di prescrizione (art. 42 cpv. 2 LIVA). Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto dal contribuente, per il periodo fiscale 2019 esso decorre nuovamente ed è di cinque anni. Il termine inizia a decorrere il 31 luglio 2022 e scade il 31 luglio 2027.

Esempio 2

Il 5 settembre 2021 la società BETA Sagl ha inoltrato un rendiconto di correzione per il primo trimestre 2021 (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) che è pervenuto all'AFC il 6 settembre 2021. La correzione riguarda le cifre d'affari derivanti da prestazioni non imponibili che, per errore, sono state dichiarate derivanti da prestazioni imponibili. Sebbene il rendiconto di correzione contenga indicazioni sull'importo del credito fiscale e sia quindi volto a correggerlo, non comporta alcuna interruzione del termine di prescrizione, poiché è stato inoltrato prima della fine del periodo fiscale 2021.

Esempio 3

Il rendiconto IVA di GAMMA SA per il quarto trimestre 2020 è pervenuto all'AFC il 22 gennaio 2021. Il termine di prescrizione di cinque anni per il periodo fiscale 2020 è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2021 e, senza interruzioni, scadrebbe il 31 dicembre 2025. Il rendiconto IVA in questione contiene tuttavia indicazioni sull'importo per il periodo fiscale 2020, già concluso al momento della ricezione, ed è quindi volto a determinare il relativo credito fiscale. La ricezione da parte dell'AFC ha pertanto interrotto il termine di prescrizione ([art. 42 cpv. 2 LIVA](#)). Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto dal contribuente, per il periodo fiscale 2020 esso decorre nuovamente ed è di cinque anni. Il termine inizia a decorrere il 23 gennaio 2021 e scade il 23 gennaio 2026.

Il 9 aprile 2022 l'AFC ha inviato un conto complementare a GAMMA SA, nel quale sono state registrate le correzioni per il periodo di rendiconto del quarto trimestre 2020. Vi figura un credito di imposta a favore del contribuente per un ammontare di 1500 franchi, risultante dalla correzione degli importi troppo elevati delle cifre d'affari dichiarate per il periodo di rendiconto del quarto trimestre 2020. Il conto complementare dell'AFC è pervenuto a GAMMA SA il 10 aprile 2022. Anche il conto complementare (accredito) del 9 aprile 2022 contiene indicazioni sull'importo del credito fiscale per il periodo fiscale 2020, già concluso al momento della ricezione, ed è quindi volto a correggere tale importo. La sua ricezione da parte di GAMMA SA comporta quindi un'ulteriore interruzione del termine di prescrizione secondo l'[articolo 42 capoverso 2 LIVA](#). Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto dall'AFC, per il periodo fiscale 2020 esso decorre nuovamente ed è di due anni. Inizia a decorrere l'11 aprile 2022 e scade l'11 aprile 2024.

Esempio 4

In occasione del controllo effettuato nel mese di dicembre del 2021 presso DELTA SA (l'annuncio del controllo è pervenuto a DELTA SA il 23 luglio 2021) concernente i periodi fiscali 2016–2020 (periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020), l'AFC ha constatato che varie cifre d'affari imponibili sono state fatturate erroneamente senza IVA. È stata quindi effettuata una correzione fiscale a favore dell'AFC per un ammontare di 500 000 franchi. Il relativo avviso di tassazione è pervenuto a DELTA SA il 15 dicembre 2021. L'annuncio scritto di un controllo secondo l'[articolo 78 capoverso 3 LIVA](#) ha interrotto il termine di prescrizione secondo l'[articolo 42 capoverso 2 LIVA](#). Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto dall'AFC, per i periodi fiscali 2016–2020 esso decorre nuovamente ed è di due anni. Inizia a decorrere il 24 luglio 2021 e scade il 24 luglio 2023. L'avviso di tassazione emesso dall'AFC è volto a determinare i crediti fiscali concernenti i periodi fiscali 2016–2020, già conclusi al momento della ricezione, e comporta quindi una nuova interruzione del termine di prescrizione secondo l'[articolo 42 capoverso 2 LIVA](#). Poiché il termine di

prescrizione è stato interrotto dall'AFC, per i periodi fiscali 2016–2020 esso decorre nuovamente ed è di due anni. Inizia a decorrere il 16 aprile 2021 e scade il 16 aprile 2023. Il termine di prescrizione relativa inizia a decorrere contemporaneamente per tutti i periodi fiscali oggetto dell'annuncio di controllo e dell'avviso di tassazione a partire dalla ricezione degli atti interruttivi. La prescrizione assoluta subentra invece separatamente per ciascuno dei periodi fiscali interessati.

Esempio 5

EPSILON SA, nonostante diffida, non ha inoltrato il rendiconto per il secondo trimestre 2020 (periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020), motivo per cui l'AFC per il periodo di rendiconto interessato ha determinato nei limiti del suo potere d'apprezzamento ai sensi dell'[articolo 86 capoverso 2 LIVA](#) un ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto pari a 2000 franchi. La tassazione d'ufficio emessa dall'AFC il 10 gennaio 2022 è pervenuta al contribuente l'11 gennaio 2022. Poiché la valutazione d'ufficio non influisce sulla determinazione del credito fiscale ([art. 86 cpv. 7 LIVA](#)), essa non comporta alcuna interruzione del termine di prescrizione per il periodo fiscale 2020.

Siccome EPSILON SA non ha pagato l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuta pari a 2000 franchi, il 30 marzo 2022 l'AFC, previa diffida, promuove l'esecuzione per tale ammontare. Né la diffida né la domanda di esecuzione soddisfano i requisiti dell'[articolo 42 capoverso 2 LIVA](#), poiché non influiscono sulla determinazione del credito fiscale ([art. 86 cpv. 7 LIVA](#)). Tali scritti non sono quindi idonei ad interrompere il termine di prescrizione. Senza ulteriori interruzioni del termine di prescrizione da parte dell'AFC o di EPSILON SA, il termine di prescrizione per il periodo fiscale 2020 scade il 31 dicembre 2025. Il 1° gennaio 2026 scatta la prescrizione del diritto di tassazione. Nel momento in cui la prescrizione del diritto di tassazione scade, l'ammontare d'imposta provvisoriamente determinato dall'AFC pari a 2000 franchi è considerato credito fiscale del periodo fiscale 2020 ([art. 86 cpv. 7 LIVA](#)).

Esempio 6

Il 10 maggio 2022 ZETA SA ha chiesto all'AFC informazioni scritte sulla correttezza della deduzione dell'imposta precedente effettuata dall'impresa per il periodo fiscale 2021. Alla richiesta scritta è stato allegato un calcolo esposto in una tabella Excel, dal quale si evince l'ammontare d'imposta dovuto per il periodo fiscale 2021 e l'ammontare del credito d'imposta precedente del contribuente. La lettera è pervenuta all'AFC l'11 maggio 2022.

La richiesta scritta del 10 maggio 2022 interrompe il termine di prescrizione secondo l'[articolo 42 capoverso 2 LIVA](#), poiché contiene indicazioni sull'importo volte a determinare il credito fiscale per il periodo fiscale 2021 ed è pervenuta all'AFC dopo la fine del periodo fiscale 2021. Il termine di prescrizione di cinque anni per il periodo fiscale 2021 è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2022 e scadrebbe, senza interruzioni, il 31 dicembre 2026. Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto da ZETA SA, per il periodo fiscale 2021 esso decorre nuovamente ed è di cinque anni. Inizia a decorrere il 12 maggio 2022 e scade il 12 maggio 2027.

Con lettera del 1° giugno 2022, pervenuta il 2 giugno 2022 a ZETA SA, l'AFC ha confermato la correttezza dei calcoli dell'impresa. Alla lettera è stata allegata la tabella Excel con l'annotazione «approvato». Sebbene le informazioni giuridiche siano state comunicate dall'AFC dopo la fine del periodo fiscale 2021 e contengano indicazioni sull'importo del credito fiscale, non comportano alcuna interruzione del termine di prescrizione, poiché confermano meramente i dati fiscali già determinati dal contribuente.

Se la dichiarazione scritta non contiene indicazioni sull'importo del credito fiscale, essa interrompe la prescrizione solo se dal suo contenuto risultasse in un modo inequivocabile quali siano i **fatti che comportano direttamente la determinazione o la correzione del credito fiscale**. Le formulazioni imprecise e vaghe non interrompono la prescrizione.

Esempio 7

Una comunicazione scritta di ETA Sagl all'AFC, secondo cui è necessario apportare delle correzioni all'imposta precedente a partire dal 2017, non può interrompere la prescrizione relativa, poiché dalla comunicazione non risulta inequivocabilmente per quale periodo fiscale occorra correggere il credito fiscale. Inoltre, dal punto di vista del contenuto non è chiaro quali aspetti e temi siano toccati da queste correzioni.

Esempio 8

Il 28 dicembre 2022 THETA SA ha comunicato per iscritto all'AFC che per il periodo fiscale 2017 non sono state conteggiate le quote private per automobili di servizio utilizzate a titolo privato e che pertanto per il periodo fiscale interessato sarebbero stati inoltrati all'inizio del 2023 rendiconti di correzione. Nello scritto l'impresa ha inoltre indicato esplicitamente che la prescrizione del diritto di tassazione viene interrotta per il periodo fiscale 2017.


La lettera del 28 dicembre 2022 interrompe la prescrizione, poiché contiene un'indicazione esplicita relativa all'interruzione della prescrizione, menziona chiaramente il periodo fiscale per il quale occorre correggere il credito fiscale nonché le quote private non dichiarate, vale a dire fatti che comportano direttamente una correzione del credito fiscale.

Esempio 9

Un'informazione giuridica di carattere generale dell'AFC che risponde alla domanda se ogni singola persona in un salone di parrucchiere è assoggettata all'IVA o se il salone è considerato quale società semplice (quindi come soggetto fiscale autonomo) non interrompe la prescrizione, poiché il contenuto non è volto a determinare o correggere il credito fiscale e le informazioni dell'AFC non fanno riferimento a uno o più periodi fiscali concreti.



Esempio 10

Una lettera di HETA Sagl all'AFC, secondo cui nel 2017 IOTA Sagl avrebbe presumibilmente fatturato IVA in eccesso, non può interrompere la prescrizione, poiché si tratta di una formulazione imprecisa e vaga. Dai fatti esposti in maniera generale non si evince direttamente in che misura essi comportino la determinazione o la correzione del credito fiscale.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 42 LIVA), applicabile dal 01.01.2010 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

8.3 Conseguenze giuridiche della scadenza del termine di prescrizione del diritto di tassazione


Secondo l'[articolo 43 capoverso 1 lettera c LIVA](#) dopo la scadenza del termine di prescrizione del diritto di tassazione, il credito fiscale **passa in giudicato**.


Se la determinazione del credito fiscale non ha luogo a causa di inattività del contribuente, in particolare perché non corregge le lacune ai sensi dell'[articolo 72 LIVA](#) né chiede una decisione ai sensi dell'[articolo 82 LIVA](#) e l'AFC ha determinato un  **ammontare d'imposta provvisorio** ai sensi dell'[articolo 86 capoverso 2 LIVA](#), nel momento in cui scatta la prescrizione del diritto di tassazione l'ammontare provvisorio viene considerato credito fiscale del periodo fiscale interessato ( [art. 86 cpv. 7 LIVA](#)).

8.4 Sospensione del termine di prescrizione

La prescrizione del diritto di tassazione è sospesa finché nei confronti del contribuente è in corso un **procedimento penale in materia fiscale secondo la LIVA**, purché l'avvio dell'inchiesta penale gli sia stato annunciato ([art. 42 cpv. 4](#) in combinato disposto con l'[art. 104 cpv. 4 LIVA](#)).

Dopo la conclusione del procedimento penale in materia fiscale, il termine di prescrizione riprende a decorrere **dal punto in cui si trovava prima della sospensione**.

La sospensione della prescrizione del diritto di tassazione dura al massimo  fino alla **scadenza del termine di prescrizione assoluta di 10 anni**. ([art. 42 cpv. 6 LIVA](#)).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 42 LIVA), applicabile dal 01.01.2010 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Progetto
del
16 giugno 2025